

ORDINANZA N. 121/2017**Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Vanin**

OGGETTO: Divieto di detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, nonché la somministrazione in bicchieri di vetro, in tutto il territorio del Lido di Jesolo, nella fascia che va dalla zona a mare fino alla provinciale Via Roma Destra esclusa, arenile compreso, dalle ore 11,00 del 26 Agosto alle ore 20,00 del 27 Agosto 2017, in occasione della manifestazione “ JESOLO EUROPEAN AIR SHOW” .

IL SINDACO

Premesso che a seguito dei tragici fatti di cronaca che hanno coinvolto spettatori partecipanti ad eventi pubblici, sono state emanate delle circolari e delle norme che forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety*;

Rilevato dall'esame dei fattori di rischio del “Piano di Sicurezza” (Safety), predisposto da questo ente, per la manifestazione che si terrà in Jesolo, il **26 e 27** corrente mese, denominata “ **JESOLO EUROPEAN AIR SHOW**”, di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e dell'incolumità pubblica, in determinate aree della città interessate da flusso di persone in relazione allo svolgimento di questo evento, di adottare con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto altresì che le bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, trasportate, detenute o acquistate per asporto o somministrate in bicchieri di vetro, vengono consumate in loco e in aree pubbliche ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e che gli stessi possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo, o che transitano per il litorale;

Rilevati i fatti di ordine pubblico in generale degli ultimi periodi, viste le diverse riunioni effettuate per la preparazione dell'evento in questione e, nello specifico l'ultima del 21 Agosto u.s. indetta dalla Prefettura di Venezia, dalla quale è emerso l'esigenza di adottare tutti i provvedimenti atti a migliorare e prevenire situazioni di pericolo;

Viste le esperienze pregresse degli anni scorsi, che per tale manifestazione giungono in città, decine di migliaia di persone, e pertanto dover assicurare il massimo della sicurezza;

Ritenuto pertanto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a godersi in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza lo spettacolo e, che la situazione sopra descritta, che costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative;

ORDINA

dalle ore 11,00 del 26 Agosto 2017 fino alle ore 20,00 del 27 Agosto 2017

- 1) Che in tutta la zona del Lido di Jesolo, arenile compreso, nella fascia che va dalla zona a mare fino alla provinciale Via Roma Destra esclusa, arenile compreso, sia vietata la detenzione e la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine.**
- 2) E' consentita solamente la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine per uso domestico i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri;**
- 3) Che nelle zone indicate al punto 1, la somministrazione delle bevande nei pubblici esercizi venga effettuata esclusivamente all'interno di bicchieri di plastica o di carta, compreso il consumo effettuato all'interno dei locali stessi.**

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Venezia, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Dalla Residenza Municipale, 22.08.2017



IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.